

## VERBALE DI ACCORDO

Addì, 16 gennaio 2023, in Roma, con collegamento in via telematica

### TRA

- ✓ La Società Almaviva S.p.A., anche in nome e per conto delle Società Reactive Srl, Kline Srl

### E

- ✓ Le Segreterie Nazionali delle Organizzazioni Sindacali FIM CISL, FIOM CGIL, UILM UIL Nazionali e Territoriali, unitamente al Coordinamento delle RSU delle Società sopra citate

### Premesso che:

- a) La Società, nel corso delle riunioni tenutesi a più riprese nell'anno 2022, ha illustrato la situazione attuale di mercato e degli scenari produttivi, nonché le possibili evoluzioni dell'assetto occupazionale che possono determinare criticità crescenti sul livello di saturazione in atto e difficoltà di allocazione principalmente collegate all'evoluzione del settore e delle tecnologie, alle innovazioni tecnologiche e di processo, alla conseguente esigenza di allineare al contesto le conoscenze del personale coinvolto;
- b) Tali esigenze di riallineamento delle competenze verranno perseguite come nel passato anche attraverso piani formativi, oggetto di specifica informativa, anche a valersi su fondi interprofessionali ovvero altri fondi speciali eventualmente disponibili (es. Fondo Nuove Competenze);
- c) A tali azioni le Parti però, preso atto del quadro complessivo e valutati costi e benefici delle azioni formative, convengono di avviare in parallelo politiche di incentivazione all'esodo focalizzate e mirate alle aree di più difficile collocazione facendo ricorso a licenziamenti collettivi ex 223/91, artt. 4 e 24 con l'unico criterio della non opposizione in sostituzione di quelli di legge;
- d) Le Parti convengono inoltre di continuare in futuro il confronto su politiche di incentivazioni all'esodo concordate anche in relazione ad eventuali modifiche del quadro normativo in materia pensionistica

### **Tutto ciò premesso, le Parti hanno concordato quanto segue:**

1. La premessa costituisce parte integrante del presente Accordo;
2. L'azienda si impegna a fare specifica comunicazione dei contenuti del presente accordo indicando tempistiche di adesione e tipologia dei trattamenti riconosciuti, previa condivisione con le RSU;
3. Le Parti convengono che le Società, al ricorrere dei presupposti indicati in premessa, possono sollecitare l'adesione individuale al piano di esodazione;
4. Tutti i soggetti sollecitati potranno liberamente aderire all'offerta, che però decadrà al termine dei limiti temporali previsti e non sarà replicata alle stesse condizioni per i sollecitati che

maturano il diritto alla pensione entro 36 mesi dalla prevista risoluzione del rapporto di lavoro indicata al successivo punto 8;

5. Anche i dipendenti non sollecitati ai sensi del precedente punto 3, con esclusione di coloro che maturano il diritto alla pensione di vecchiaia nel primo semestre 2023, possono presentare richiesta che sarà valutata discrezionalmente dalla Società ricevente;
6. Le richieste di adesione di cui sopra, corredate dell'estratto conto contributivo Inps da cui si desuma la data di maturazione del primo requisito utile per anticipata/vecchiaia secondo la normativa vigente (*Ecocert/Estratto conto contributivo INPS*), dovranno essere formalizzate alla Direzione Aziendale entro il 28 febbraio 2023. La Direzione darà un riscontro – positivo o negativo – entro ulteriori 7 giorni;
7. Al termine di tale fase, le Parti si incontreranno entro 3 giorni per un monitoraggio e verifica sull'andamento delle adesioni;
8. I dipendenti interessati dovranno confermare la loro non opposizione al licenziamento entro il 13 marzo per consentire la risoluzione del rapporto di lavoro il 31 marzo 2023;
9. Sulla base delle adesioni ricevute e accettate dalle Società, oggetto delle verifiche di cui ai punti 7-8, verrà immediatamente avviata la procedura ex lege 223/91, artt. 4 e 24, che indicherà come numero di interessati solo quello corrispondente alle adesioni accettate, specificando che il criterio cui si fa ricorso – in sostituzione di quelli di legge – è la non opposizione: tale procedura verrà conclusa con accordo nel medesimo giorno dell'avvio alle stesse condizioni qui stabilite;
10. I lavoratori che accetteranno tramite la non opposizione la risoluzione del rapporto di lavoro sottoscriveranno entro il 31 marzo 2023, in sede protetta, un verbale di conciliazione ai sensi degli articoli 410 e 411 c.p.c.;
11. La risoluzione del rapporto di lavoro avrà effetto dal 31 marzo 2023 salvo diversa comunicazione aziendale;
12. I lavoratori in questione percepiranno i seguenti trattamenti:
  - a) Un ammontare pari all'indennità di mancato preavviso (per la parte non lavorata, come ai sensi del precedente punto 8) calcolata sulla retribuzione globale di fatto (retribuzione lorda mensile, rateo di 13° e di PDR parte fissa, tfr connesso) corrisposto a titolo di incentivazione all'esodo insieme alle competenze di fine rapporto. Tale importo ha natura aggiuntiva rispetto a quelli indicati alle successive lettere c), d), e), f);
  - b) Indennità Naspi e relativa contribuzione figurativa, sino alla prima decorrenza utile del trattamento di pensione (anticipata/vecchiaia), nel limite massimo di 24 mesi previsti dalla legge (a carico dell'INPS);
  - c) Integrazione all'indennità Naspi - per il periodo di percezione della stessa – a raggiungimento dell'ipotesi di pensione calcolata come il 75% dell'ultima retribuzione mensile lorda percepita (retribuzione lorda mensile, rateo di 13° e di PDR parte fissa);
  - d) Integrazione alla contribuzione figurativa riconosciuta nel periodo di Naspi – per il periodo di percezione della stessa - sino al valore della contribuzione aziendale calcolata sull'ultima retribuzione mensile lorda percepita (retribuzione lorda mensile, rateo di 13° e di PDR parte fissa);
  - e) Un importo pari all'ipotesi di pensione calcolata come il 75% dell'ultima retribuzione mensile lorda percepita (retribuzione lorda mensile, rateo di 13° e di PDR parte fissa), sino al compimento della finestra successiva alla maturazione del primo requisito di

- pensione per anticipata/vecchiaia, e comunque nel massimo di 12 mesi ulteriori rispetto al periodo massimo di 24 mesi previsto dalla legge per la corresponsione dell'indennità Naspi;
- f) Un ammontare pari all'importo mensile della contribuzione figurativa riconosciuta nel periodo di Naspi, per il periodo successivo ai 24 mesi di percezione della Naspi stessa, calcolato sino al compimento della finestra successiva alla maturazione del primo requisito utile di pensione per anticipata/vecchiaia, e comunque nel massimo di 12 mesi;
13. L'importo di cui alla precedente lettera a) viene corrisposto a titolo di incentivazione all'esodo in unica soluzione unitamente alle competenze di fine rapporto. Gli importi di cui alle lettere c), d), e), f) vengono corrisposti a titolo di incentivazione all'esodo e transazione generale novativa secondo le seguenti modalità:
- Per le persone che nei due anni di Naspi raggiungono i requisiti per la pensione di vecchiaia/anzianità (anticipata Fornero), sei rate quadrimestrali anticipate (la prima unitamente alle competenze di fine rapporto) con eventuale conguaglio in unica soluzione dell'ammontare residuo al termine del periodo di Naspi;
  - Per tutti gli altri casi, in un'unica rata entro quattro mesi dal pagamento delle competenze di fine rapporto

Letto, confermato e sottoscritto in via telematica

Almaviva S.p.A.- Reactive S.r.l. - Kline S.r.l.

Fim-Cisl

Fiom-Cgil

Uilm-Uil

Coordinamento RSU Almaviva – Reactive - Kline